

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

ISTRUZIONI OPERATIVE

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

Ai Servizi dell'Agenzia

E, p.c.

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali

All' AGEA Coordinamento

Alla Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale

Al RTI LEONARDO SPA

Alla SIN S.p.A.

LORO SEDI

Oggetto: D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore ARGEA

documento pubblico

1 PREMESSA

Le presenti istruzioni operative, emanate dall'Organismo Pagatore ARGEA, espletano il loro campo di applicazione nella Regione Sardegna.

La disciplina si inserisce nel quadro giuridico proprio della politica agricola comune. Inoltre, il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali esplicita le caratteristiche del "fascicolo aziendale" e le competenze degli organismi pagatori in materia.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal CUAA, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca; tali soggetti sono denominati "Aziende".

La Costituzione del "Fascicolo Aziendale" è propedeutica alla presentazione di un qualsiasi Atto Dichiarativo volto al riconoscimento di un premio/contributo/diritto ed è sostanziato dalla raccolta dei necessari documenti presentati dall'imprenditore agricolo; rappresenta una semplificazione sia per le aziende dichiaranti che per l'amministrazione pubblica.

Le presenti istruzioni operative dell'Organismo Pagatore ARGEA fanno proprio il contenuto delle circolari di armonizzazione dell'Organismo di Coordinamento indicate nel successivo paragrafo 2.2.2, il cui testo si intende integralmente riportato nelle presenti istruzioni che integrano ed esplicitano le modalità operative.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo

all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

2.2 Base giuridica Nazionale

2.2.1 Atti normativi e amministrativi

- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
- Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» [articolo 25, comma 2]
- Decreto Mipaaf n. 162 del 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- Decreto Mipaaf n. 5465 del 7 giugno 2018 che da disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- Decreto Mipaaf n. 99707 del 1 marzo 2021 Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2.2.2 Atti applicativi

CIRCOLARI AGEA COORDINAMENTO

- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.120 del 1° marzo 2016 - Riforma Della Politica Agricola Comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - domanda unica di pagamento per la campagna 2017;
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2018.29058 del 4 aprile 2018 - Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus);

Piano di coltivazione e criteri di mantenimento delle superfici

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 – “Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 del 20 marzo 2015- Riforma PAC – dm 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - piano di coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Riforma PAC – integrazione alla circolare prot. aciu.2015.141 del 20 marzo 2015- piano di coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 - Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. aciu.2015.569 del 23 dicembre 2015 - Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. aciu.2015.425 del 29 settembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016 - Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. aciu.2015.569 del 23 dicembre 2015.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 DEL 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
- Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
- Nota AGEA prot. n. 89349 del 21 novembre 2019 - chiarimenti in merito all’esercizio dello svolgimento di attività non agricole (attività sportiva) su superfici dichiarate in domande di aiuto

- Circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 - Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) [*par. 9.3 - criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. modificazioni e integrazioni alla circolare agea.2017.82630 del 30 ottobre 2017*]
- Circolare AGEA 2018 prot. n. 49231 dell'8 giugno 2018 - Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) – integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 [*par. 3 – prati permanenti - aratura*]
- Circolare AGEA prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019 - Domanda unica di pagamento 2019 – integrazioni alle circolari agea prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 e prot. n. 49231 dell'8 giugno 2018 [*par. 2, mantenimento, par. 3, aratura*]
- Circolare AGEA prot. n. 30913 del 29 marzo 2019 - Domanda unica di pagamento 2019 – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019 [*sostituendolo integralmente, il paragrafo 2 della circolare AGEA prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019.*]

3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio responsabile del procedimento del fascicolo aziendale è l'Unità Organizzativa Pagamenti Diretti del Servizio Autorizzazione pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP.

4 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELL'ORGANISMO PAGATORE ARGEA

L'articolo 3 del DM n. 162 del 12 gennaio 2015 stabilisce che il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN anche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legge n. 5/2012, convertito con modificazioni e integrazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), istituito ai sensi dell'articolo 67 del reg. UE 1306/2013 con gli elementi di cui all'articolo 68 del medesimo regolamento.

Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto legge n. 5/2012, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale

documento pubblico

e regionale. L'insieme dei documenti ed informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come "documento informatico" ai sensi dell'articolo 20, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore come dettagliato nell'Allegato A del DM 162/2015, in particolare:

- a) Composizione strutturale;
- b) Piano di coltivazione;
- c) Composizione zootecnica;
- d) Composizione dei beni immateriali;
- e) Adesioni ad organismi associativi;
- f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni.

Per i soggetti diversi dagli agricoltori viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni anagrafiche e, ove pertinenti ai procedimenti attivati, alle informazioni relative al patrimonio produttivo dell'azienda, a seconda del soggetto richiedente e ai procedimenti attivati.

L'accesso ai dati del fascicolo aziendale contenuti nel SIAN è consentito ai soggetti e alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ovvero alle Istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.

I dati contenuti nel Fascicolo Aziendale e integrati con i dati contenuti nell'Anagrafe delle aziende agricole, sono trattati in particolare per le seguenti finalità:

- a) svolgimento di attività connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative all'azienda, per lo svolgimento dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione, la gestione dei procedimenti relativi ad istanze per la richiesta aiuti, il controllo e l'erogazione di contributi e premi;
- b) accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;

- c) adempimento di disposizioni comunitarie, nazionali e regionali anche attraverso l'incrocio con altre banche dati;
- d) obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente e per altre finalità istituzionali;
- e) gestione delle autorizzazioni all'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

I trattamenti dei dati personali vengono effettuati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione ai procedimenti amministrativi gestiti.

Ai sensi dell'art. 111 del Reg. (CE) n. 1306/2014, l'AGEA provvede annualmente alla pubblicazione a posteriori, dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi FEASR e FEAGA.

La pubblicazione contiene:

- a) il nome del beneficiario come segue:
 - i) nome e cognome se si tratta di una persona fisica;
 - ii) la ragione sociale se si tratta di una persona giuridica;
- b) il comune di residenza del beneficiario e il codice postale.
- c) l'importo del pagamento corrispondente ad ogni misura finanziata dai Fondi, percepito da ogni beneficiario nell'esercizio finanziario considerato;
- d) la natura e la descrizione delle misure finanziate dai Fondi, a titolo delle quali è concesso il pagamento di cui alla lettera c).

Per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti alle misure finanziate dal FEASR, gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, compresi sia i contributi nazionali che unionali

Le informazioni di cui sopra sono pubblicate entro il 31 maggio di ogni anno con riferimento all'esercizio finanziario precedente. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

4.1 Sistema Gestionale dell'Organismo Pagatore ARGEA

L'Organismo Pagatore ARGEA si avvale della base informativa e dei servizi resi disponibili dal SIAN.

Il sistema gestionale dell'OP ARGEA comprende gli elementi del sistema integrato previsti all'art. 68 del reg. UE 1306/2013:

- a) una banca dati informatizzata;
- b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- c) un sistema di identificazione e di registrazione dei titoli;
- d) le domande di aiuto/pagamento;
- e) un sistema integrato di controllo;
- f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto;
- g) un sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito dai regolamenti (CE) n. 1760/2000, (CE) n. 21/2004 e (UE) n. 2021/520.

4.2 Soggetti che possono accedere al sistema informativo

I soggetti abilitati all'accesso nel sistema informativo, esclusivamente per i dati di competenza, sono:

- il Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), per i dati di competenza relativi ai mandati ricevuti;
- l'Organismo pagatore ARGEA;
- gli sportelli ARGEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale (www.sardegnaagricoltura.it);
- gli uffici della Regione;
- gli utenti qualificati

L'OP ARGEA, nell'organizzare la propria attività, utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese e in attuazione delle disposizioni previste nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i. In particolare, l'OP ARGEA gestisce i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

L'art. 4 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 stabilisce che “attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.”.

Il medesimo articolo specifica che “il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza”.

L'articolo 2, comma 3, del DM 162/2015 stabilisce che l'accesso all'Anagrafe delle Aziende Agricole di cui all'articolo 1 del DPR n. 503/1999 avvenga tramite strumenti di identificazione personale conformi a quanto previsto nell'ambito del Sistema Pubblico per la Gestione dell'Identità Digitale (SPID) di cui al Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD), rilasciati nella fase di iscrizione al servizio o successivamente in fase di identificazione, in conformità alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale.

L'OP ARGEA, in virtù di quanto stabilito dalla normativa suddetta, prevede che alcune categorie di utenti accedano direttamente al SIAN utilizzando un'utenza personale (c.d. “utente qualificato”).

L'utente qualificato può essere sia il singolo produttore sia un soggetto che ricopre ruoli di rappresentanza (es. rappresentante legale).

Gli utenti qualificati possono effettuare la consultazione delle informazioni relative al proprio fascicolo aziendale.

Su esplicita richiesta da parte delle Autorità di polizia Giudiziaria e per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione possono avere accesso al SIAN appositi utenti (c.d. “utente particolare”) per garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato.

4.3 Posta Elettronica Certificata - PEC

L'Organismo Pagatore ARGEA invia le proprie comunicazioni a ciascun agricoltore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata di ARGEA è la seguente: **argea@pec.agenziaargea.it**.

E' opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, **che deve essere sempre attivo ed aggiornato**.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto Legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La tabella seguente riporta l'elenco delle categorie soggette all'obbligatorietà della PEC e le date di entrata in vigore dell'obbligo.

Professionisti	L'obbligo è scattato da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti
Società	Le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese

Ditte Individuali	Le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. Da fine Giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese
-------------------	--

Pubbliche Amministrazioni	Devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti
---------------------------	--

L'agricoltore che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

5 TENUTA DEL FASCICOLO AZIENDALE

5.1 Soggetti competenti

La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale è eseguita secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del DM 12 gennaio 2015 n. 162. In particolare, l'azienda agricola costituisce il fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'impresa ovvero alla residenza del titolare, nell'ipotesi di impresa individuale.

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda deve costituire il "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati dell'OP ARGEA presso un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), tra quelli convenzionati con l'ARGEA, previa sottoscrizione di un mandato.

La costituzione / aggiornamento / chiusura del "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati Centralizzata dell'OP ARGEA deve essere effettuato attraverso il CAA mandatario, che deve avere in custodia anche la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

documento pubblico

Il mandato conferito al CAA è unico ed esclusivo e deve essere sottoscritto da parte del titolare o rappresentante legale dell'azienda. I sottoscrittori con il mandato si impegnano, tra l'altro, a fornire informazioni e documenti completi e veritieri utili a identificare l'agricoltore, anche al fine di consentire l'apposizione della firma elettronica secondo le modalità previste nel SIAN, e ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda. Il CAA ha la facoltà di accedere ai servizi SIAN ed al Sistema Gestionale dell'OP ARGEA nei limiti delle funzioni previste dagli atti convenzionali.

Il CAA delegato deve acquisire nel sistema informativo anche le seguenti informazioni:

- a) la data di inizio del mandato;
- b) la data dell'eventuale revoca del mandato;
- c) gli estremi del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell'azienda in corso di validità;
- d) copia del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell'azienda in corso di validità.

La validità del mandato coincide con l'anno civile; l'eventuale revoca deve essere formalizzata al CAA entro il 30 novembre, con validità decorrente dal 1 gennaio successivo.

5.2 Mandato di rappresentanza

In base a quanto previsto nella Convenzione stipulata da ARGEA per le attività dei CAA all'art. 6 il mandato è richiesto nel caso in cui l'azienda abbia delegato un CAA alla gestione del proprio fascicolo ed alla presentazione delle domande di aiuto.

E' possibile acquisire un mandato dal 1 gennaio al 30 novembre di ogni anno; il mandato così acquisito è valido dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. Un'eccezione a questa regola è rappresentata dal caso in cui, al momento dell'acquisizione, non esista alcun mandato valido: in tale caso il nuovo mandato acquisisce immediata validità. Il fascicolo è gestito dall'ufficio che ha acquisito il mandato fino alla data di scadenza, di regola il 31 dicembre. Se a tale data non è stato acquisito mandato da un altro CAA, il mandato viene automaticamente prorogato di 1 anno.

In caso di revoca del mandato è obbligatorio acquisire preliminarmente gli estremi della comunicazione di revoca che il produttore ha inviato al precedente CAA mandatario per manifestare la sua volontà di recesso (tipo di spedizione, data revoca, data raccomandata o spedizione, numero raccomandata o ricevuta, ufficio postale o di spedizione, ricevuta PEC). Per il mandato acquisito a fronte di una revoca, la data decorre dal 1 Gennaio dell'anno successivo alla sua acquisizione a sistema.

Il mandato viene protocollato e nel sistema vengono acquisiti gli estremi del documento giustificativo di conferimento del mandato da parte del produttore e viene archiviata l'immagine PDF. L'esistenza di un mandato valido è soggetta ad eventuale controllo a campione nell'ambito dei compiti assegnati ai CAA, finalizzati all'accertamento della correttezza del loro operato nello svolgimento di attività istruttorie. In particolare, le verifiche effettuate dall'OP ARGEA sono volte ad accertare la rispondenza dei procedimenti messi in atto dai suddetti organismi rispetto a quanto concordato e sottoscritto nelle convenzioni dagli stessi stipulate con l'OP.

Alla data della compilazione della domanda presso il CAA deve esistere un mandato valido conferito dal produttore al medesimo CAA (attivo alla data di compilazione, non sospeso, né oggetto di revoca o di annullamento).

5.3 Trasferimento

5.3.1 Trasferimento del fascicolo aziendale ad altro Organismo Pagatore

Qualora l'azienda trasferisca la propria sede legale o il titolare dell'impresa individuale la propria residenza nel territorio di competenza di un diverso Organismo pagatore, l'AGEA Coordinamento, su semplice richiesta dell'interessato da inviare secondo le modalità previste dagli artt. 21 e 38 del DPR n. 445/2000, verificata l'assenza di doppi mandati intestati al medesimo soggetto, autorizza il trasferimento del fascicolo unico aziendale presso il nuovo Organismo pagatore.

In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo, un'azienda con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più Organismi pagatori può chiedere di costituire il fascicolo aziendale in territorio diverso da quello della sede legale o di residenza, purché in esso sia presente almeno una UTE dell'azienda interessata. Il soggetto interessato deve inoltrare apposita richiesta, secondo le modalità previste dagli artt. 21 e 38 del DPR n. 445/2000, all'Organismo pagatore competente per residenza/sede legale e all'Organismo pagatore prescelto.

Tale richiesta sarà sottoposta al procedimento previsto al paragrafo 5 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.120. In ogni caso non è possibile autorizzare il trasferimento del fascicolo qualora a carico del richiedente sia aperta una posizione debitoria nell'ambito della banca dati dei debitori.

Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, l'Organismo pagatore cedente è tenuto a completare tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi in corso sino alla chiusura definitiva.

5.3.2 Trasferimento del mandato

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda che decida di trasferire ad altro CAA la tenuta del proprio fascicolo aziendale, deve completare i seguenti adempimenti:

- Deve revocare il mandato al CAA entro il 30 novembre dell'anno, a mezzo raccomandata A/R oppure tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo (PEC) del produttore/azienda da questi dichiarato nel proprio fascicolo;
- Deve prendere in consegna il fascicolo cartaceo in originale e consegnarlo al nuovo soggetto prescelto.

Il trasferimento dei fascicoli comporta la trasmissione dei documenti cartacei originali contenuti nei fascicoli medesimi dal CAA cedente agli agricoltori interessati, per la successiva consegna al nuovo CAA.

Il CAA cedente deve comunque tenere copia dei documenti consegnati all'agricoltore non più rappresentato per almeno cinque anni. Restano ovviamente al CAA cedente gli atti relativi ai procedimenti amministrativi in corso a cura del CAA stesso al momento del trasferimento.

Il passaggio di un produttore agricolo da un Centro di Assistenza Agricola ad un altro è regolato dalle norme specificate nella Convenzione tra l'OP ARGEA ed i CAA riconosciuti ed in particolare dalle regole sul mandato di rappresentanza.

Gli agricoltori che non abbiano già perfezionato tale adempimento, sono tenuti alla consegna della documentazione mancante, così come prevista dalla Circolare di armonizzazione di AGEA Coordinamento n. ACIU.2016.120 del 01/03/2016 e s.m.i., al fine del completamento del proprio fascicolo aziendale presso il nuovo CAA mandatario.

In caso di recesso anticipato da parte del CAA, questo deve comunicarlo al produttore a mezzo raccomandata A/R oppure all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del produttore/azienda presente nel fascicolo.

5.4 Atto di Iscrizione / Atto di Aggiornamento - validazione dati

L'atto di validazione dati finalizzato all'iscrizione/aggiornamento delle informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda ai sensi del DM 12 gennaio 2015, n. 162 "Semplificazione", riporta le

informazioni dell'azienda ed è prodotto al termine della lavorazione del fascicolo; riporta un numero identificativo univoco, un numero di protocollo e la data di sottoscrizione. I contenuti informativi dell'atto sono i seguenti:

- Dati anagrafici aziendali
- Consistenza terreni, in termini di particelle catastali o porzioni di esse in conduzione, e dati di copertura ed uso del suolo
- Piano di coltivazione
- Segnalazioni derivanti dall'esito dei controlli amministrativi
- Vincoli amministrativi ed agronomici a cui è sottoposta la superficie
- Composizione zootecnica
- Fabbricati condotti o utilizzati
- Macchine agricole disponibili
- Manodopera utilizzata
- Vincoli aziendali
- Titoli all'aiuto
- Legami associativi
- Iscrizioni ad albi e registri
- Documenti presenti nel fascicolo cartaceo
- Coordinate bancarie per il pagamento degli aiuti/impegni ed obblighi derivanti anche dall'uso delle medesime informazioni per effettuare l'aggiornamento delle rendite catastali, ivi comprese le sanzioni che le stesse comportano per omessa o mendace dichiarazione.

L'agricoltore che intenda presentare un'istanza all'OP ARGEA per la richiesta di aiuti deve produrre e sottoscrivere un atto dove conferma tutte le informazioni dichiarate nel fascicolo relativamente alla propria azienda. L'atto costituisce parte integrante e sostanziale di tutte le istanze presentate ad ARGEA.

Gli atti amministrativi e le istanze basate su un atto di validazione dati non sottoscritto dall'agricoltore sono nulli per carenza di presupposto sostanziale.

Le risultanze dei controlli amministrativi eseguiti dal sistema relativamente alle informazioni inserite nel fascicolo elettronico sono aggiornate alla data di stampa e sono riportate nell'atto sottoscritto dal produttore per accettazione.

In generale, i dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione di una domanda devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data precedente al termine indicato dalla normativa vigente per la presentazione, e comunque prima della presentazione della domanda stessa. Pertanto, dati ed informazioni derivanti da aggiornamenti apportati sul fascicolo in date successive a quelle sopra esposte non avranno efficacia sui procedimenti amministrativi già presentati. Eventuali casi particolari saranno valutati singolarmente dall'Amministrazione.

5.4.1 Controlli istruttori

La stampa dell'atto di costituzione/aggiornamento del fascicolo non è consentita laddove non siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- presenza e validità del mandato di rappresentanza ai fini della costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale da parte del CAA;
- presenza e validità del documento di identità del titolare o del rappresentante legale dell'azienda;
- completezza e congruenza delle informazioni sull'uso del suolo:
 - presenza di istanza di riesame per terreni la cui destinazione d'uso è discordante rispetto ai rilievi tecnici, come da circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.120, sezione III;
 - presenza di tutte le informazioni obbligatorie per il piano di coltivazione, come previsto dalla circolare ACIU.2015.141 "Riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - piano di coltivazione" e smi;
 - indicazione delle destinazioni d'uso conformemente a quanto previsto dal catalogo trasmesso dall'AGEA Organismo di coordinamento.

La sottoscrizione dell'atto stampato e protocollato determina la "VALIDAZIONE" e la conseguente conclusione del procedimento amministrativo di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale.

Lo stato del fascicolo passa da "VALIDATO" a "IN LAVORAZIONE", e conseguentemente riapre il procedimento amministrativo, in tutti i casi in cui sia modificato uno degli elementi contenuto in una delle sezioni seguenti:

documento pubblico

- Dati anagrafici aziendali
- Consistenza terreni, in termini di particelle catastali o porzioni di esse in conduzione, e dati di copertura ed uso del suolo
- Piano di coltivazione, limitatamente alle informazioni obbligatorie previste dalla circolare ACIU.2015.141 e smi
- Fabbricati condotti o utilizzati
- Macchine agricole disponibili
- Manodopera utilizzata
- Documenti presenti nel fascicolo cartaceo
- Coordinate bancarie per il pagamento degli aiuti

Lo stato del fascicolo passa inoltre da “VALIDATO” a “IN LAVORAZIONE” in tutti i casi nei quali il fascicolo cambia di stato a seguito di una modifica d'ufficio dei dati di riferimento GIS (es. da concordante diventa discordante a seguito di refresh triennale).

5.5 Dichiarazione inesatta

Si definisce “dichiarazione inesatta” l'atto di modifica di informazioni inserite nel fascicolo elettronico per errore, oppure l'integrazione di informazioni o documenti mancanti, che hanno un impatto su un atto di validazione esistente, rendendo quest'ultimo non più congruente o completo rispetto alle informazioni contenute nel fascicolo elettronico e valide alla data dell'atto stesso.

Per poter completare l'operazione il produttore agricolo deve sottoscrivere una apposita dichiarazione; tale dichiarazione firmata e scansionata, in formato pdf, deve essere allegata al fascicolo.

Resta inteso che aggiornamenti apportati al fascicolo (riapertura del procedimento amministrativo del fascicolo aziendale) in date successive alla presentazione di domande di aiuto non avranno efficacia su tali procedimenti amministrativi. Eventuali casi particolari – aventi carattere di eccezionalità - saranno oggetto di specifica istruttoria da parte dell'Amministrazione.

Le correzioni possibili sono quelle riportate nella tabella seguente.

Informazione da correggere	Operazione	Note
Particella condotta	Inserimento	L'operazione consente di aggiungere una particella catastale ad un titolo di conduzione già presente a sistema e che ha avuto inizio prima della stampa dell'ultima scheda di validazione
	Eliminazione	L'operazione consente di eliminare una particella catastale inserita per errore nella consistenza aziendale non più a disposizione da prima della stampa dell'ultima scheda di validazione
Documento anagrafico	Eliminazione	L'operazione consente di eliminare un documento anagrafico inserito per errore nel fascicolo
Documento di conduzione	Inserimento	L'operazione consente di aggiungere un titolo di conduzione che ha avuto inizio prima della stampa dell'ultima scheda di validazione
	Eliminazione	L'operazione consente di eliminare un documento di conduzione inserito per errore nel fascicolo
Mutamento Aziendale	Inserimento	L'operazione consente di aggiungere un MA (trasferimento di titoli e terreni) che ha avuto inizio prima della stampa dell'ultima scheda di validazione
	Eliminazione	L'operazione consente di eliminare un MA (trasferimento di titoli e terreni) inserito per errore nel fascicolo

5.6 Trattamento delle persone fisiche decedute

La data di decesso dei soggetti presenti nell'anagrafe delle aziende agricole è una delle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate. Non è possibile effettuare operazioni sul fascicolo del produttore che risulti deceduto presso l'Agenzia delle Entrate, ad eccezione di quelle necessarie per il subentro da parte degli eredi; in tale contesto è consentita la chiusura del mandato "mortis causa" a cura del CAA mandatario.

Si applicano, inoltre, tutte le disposizioni previste dalla circolare AGEA.2016.16382 del 7 luglio 2016.

documento pubblico

6 DISPONIBILITÀ DELLE SUPERFICI DICHIARATE NEL FASCICOLO AZIENDALE

Il DM 12 gennaio 2015 n. 162, nell'allegato A, lettera c), punto 3a, ha espressamente previsto, con riguardo alla composizione strutturale del fascicolo aziendale, l'onere in capo all'agricoltore di produrre copia del titolo di conduzione delle superfici dichiarate nel proprio fascicolo aziendale.

Al fine di evitare che i contributi pubblici siano erogati a soggetti non aventi diritto, infatti, sussiste l'esigenza di evitare incertezze sull'effettiva volontà del titolare del diritto reale di concedere la disponibilità della superficie in questione, esigenza viepiù rafforzata da specifiche disposizioni in materia di agricoltura.

In particolare, il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", al secondo comma dell'art. 25, stabilisce che "i dati relativi all'azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell'azienda agricola instaura ed intrattiene con esse".

Una tale formulazione comporta la necessità che l'Organismo pagatore ARGEA, cui compete la gestione e l'aggiornamento dei fascicoli aziendali, metta a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni – che in forza della norma in questione sono evidentemente dispensate dal compiere sui dati del fascicolo ulteriori loro controlli – informazioni dotate del più elevato livello possibile di attendibilità.

Tale impostazione è altresì coerente in relazione agli adempimenti richiesti dall'art. 2, commi 33 e 35, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, finalizzati a garantire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità dell'uso territoriale. Infatti, le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati ad ARGEA sono sostitutive, per il cittadino, della dichiarazione di variazione culturale da rendere al catasto terreni stesso.

6.1 Titoli di conduzione delle superfici

Le informazioni da acquisire nel fascicolo elettronico per ciascun titolo di conduzione sono:

- Tipo titolo di conduzione (contratto di affitto, atto di compravendita, ecc.);

- Dati anagrafici dell'acquirente;
- Dati anagrafici del cedente (codice fiscale obbligatorio);
- Date di inizio e fine della conduzione;
- Elenco delle particelle associate al titolo di conduzione ed entità della superficie;
- Protocollo attribuito al titolo di conduzione dal sistema (numero e data del protocollo);
- Dati relativi alla trascrizione e alla registrazione del contratto presso il Pubblico Registro dell'Agenzia delle Entrate, per le tipologie di contratto per le quali è previsto dalle vigenti norme di legge. È tuttavia prevista la possibilità di registrazione differita dei contratti in deroga all'obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese di febbraio successivo alla data di stipula del contratto stesso.

I titoli di conduzione utilizzabili per provare la disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale sono indicati nell'allegato 1 alla presente circolare, mentre nell'Allegato 2 è indicata la documentazione che deve essere presentata per ciascuna fattispecie.

In linea generale, per le ragioni indicate in premessa, è esclusa la possibilità per l'agricoltore di dimostrare il possesso dell'idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità dei terreni per i quali richiede la concessione dei contributi con dichiarazioni unilaterali rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e attestanti il rapporto di affitto verbale o di comodato verbale. Non è quindi possibile utilizzare dichiarazioni unilaterali di provenienza del soggetto interessato alla conduzione della superficie ad eccezione dei casi tassativamente previsti negli allegati delle presenti istruzioni operative.

Si precisa che tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 previste dagli allegati tecnici devono essere prodotte dal soggetto interessato al momento della presentazione dell'autocertificazione inerente il titolo di conduzione delle superfici e non in una fase successiva.

L'utilizzo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 non è consentito qualora il contratto di affitto sia concluso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Le informazioni che devono essere acquisite nel fascicolo elettronico per ciascun titolo di conduzione sono le seguenti:

- a) tipologia del titolo di conduzione (atto di compravendita, contratto di affitto, contratto di comodato, ecc.);

documento pubblico

- b) dati anagrafici del cessionario (codice fiscale obbligatorio);
- c) dati anagrafici del cedente (codice fiscale obbligatorio);
- d) data di inizio e di fine della conduzione, ove sia previsto un termine finale;
- e) elenco delle particelle associate al titolo di conduzione e entità della superficie;
- f) protocollo attribuito al titolo di conduzione dal sistema (numero e data del protocollo);
- g) dati relativi alla trascrizione e alla registrazione del contratto presso il Pubblico Registro dell'Agenzia delle Entrate, per le tipologie di contratto per le quali è previsto dalle vigenti norme di legge. È inoltre prevista la possibilità di registrazione differita, in forma cumulativa, dei contratti in deroga all'obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese di febbraio successivo alla data di stipula del contratto stesso. In tale ipotesi, è necessario acquisire in fase di inserimento delle superfici a fascicolo una dichiarazione di impegno alla registrazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo da parte dell'affittuario. Resta inteso che i controlli istruttori del fascicolo aziendale evidenzieranno l'eventuale assenza dei dati di registrazione apponendo una specifica segnalazione di anomalia con la conseguente esclusione delle superfici interessate dal calcolo di ammissibilità degli aiuti. La segnalazione di anomalia sarà rimossa in seguito al perfezionamento delle informazioni di registrazione del contratto. Solo successivamente le superfici interessate saranno incluse nel calcolo di ammissibilità degli aiuti.

Ai fini dell'esecuzione dell'attività di monitoraggio dei titoli di conduzione presenti nei fascicoli aziendali, nell'ambito del SIAN è data immediata evidenza della presenza in un dato fascicolo di dichiarazioni sostitutive riferite alla conduzione delle superfici e sono altresì sviluppate le funzionalità informatiche che consentono di estrarre ed elaborare a fini di controllo le informazioni concernenti tali dichiarazioni.

Inoltre, con riferimento al suddetto sistema di verifica dei dati dei fascicoli aziendali, si rammenta che, in applicazione di quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2012.191 dell'8 maggio 2012, è disponibile nel SIAN, all'indirizzo <http://www.sian.it/consBenePart/ricerca.do> una funzione di controllo delle superfici che, utilizzando la banca dati del fascicolo aziendale disponibile presso l'Organismo di Coordinamento, consente di verificare, rispetto al CUAA del titolare ed ai dati identificativi della particella, l'eventuale presenza delle superfici stesse all'interno di un fascicolo aziendale, con l'indicazione del conduttore. Al fine di utilizzare la funzionalità di controllo in questione è necessario inserire il CUAA del titolare (o di uno dei contitolari) e gli identificativi della particella catastale e l'esito della ricerca restituisce l'informazione del CUAA (e il nominativo) dell'intestatario del fascicolo all'interno del quale è presente la particella oggetto della ricerca. Tale funzione di consultazione pubblica è utilizzabile dai diretti interessati, dagli Organismi pagatori e dai CAA.

6.2 Trasferimento di conduzione dei Terreni

Il trasferimento di conduzione può interessare uno o più cedenti (proprietari dei terreni), una o più particelle catastali ed uno o più cessionari.

Il trasferimento di conduzione dei terreni prevede i seguenti adempimenti da parte del cessionario:

- Registrazione e protocollazione dei titoli di conduzione dei terreni oggetto del trasferimento; il CAA conserva nel fascicolo cartaceo la copia del titolo di conduzione.
- Individuazione del o dei cedenti e del cessionario attraverso acquisizione dei codici fiscali riportati nei titoli di conduzione.
- Individuazione delle particelle catastali oggetto del trasferimento di conduzione. Con riferimento alla singola particella catastale, il trasferimento di conduzione può essere “totale” oppure “parziale”; soltanto nel caso di conduzione parziale deve essere dichiarata l'esatta superficie trasferita (minore della superficie grafica o di quella catastale in assenza della prima) indicando obbligatoriamente anche l'occupazione del suolo corrispondente alla porzione condotta.
- Il trasferimento/subentro acquisito nel sistema è notificato a ciascuno dei cedenti interessati. Le superfici trasferite sono “caricate” nella consistenza terreni del cessionario/acquirente unitamente ai relativi usi del suolo.
- Lo “scarico” delle superfici trasferite dai fascicoli dei cedenti è effettuato, per ciascun cedente, soltanto a seguito di un assenso da parte di quest'ultimo; l'assenso non è richiesto se il cedente non è titolare di un fascicolo. Se l'assenso da parte di un cedente titolare di fascicolo è richiesto e non viene acquisito, si verifica un “supero di conduzione”, ovvero la dichiarazione di conduzione della medesima porzione di territorio da parte di più aziende in uno stesso arco temporale; il sistema di controllo registra una segnalazione per tutte le aziende coinvolte. La conduzione della porzione di territorio contesa sarà quindi considerata sub-judice fino alla risoluzione del contenzioso (rinuncia da parte di uno o più condivisi).
- Scaduto il termine di conduzione previsto dal contratto le superfici oggetto dello stesso rientrano nella disponibilità dei proprietari.

- Il proprietario può trasferire dal proprio fascicolo aziendale i terreni dati in conduzione ad altro soggetto inserendo a sistema gli estremi del contratto registrato. In questo caso non è richiesto l'assenso del cedente.

7 PIANO DI COLTIVAZIONE

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Con riferimento alle singole informazioni contenute nel citato allegato A, sezione a.1), si precisa che le informazioni di cui alle lettere G, P, S, T, U di cui al paragrafo 3 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 e smi e riportate di seguito sono sempre obbligatorie:

G. punto 9 *Tipo di semina (tradizionale, su sodo, minimum tillage o pratiche equivalenti)*

Deve essere indicato il tipo di semina praticato:

1. Tradizionale;
2. su sodo;
3. minimum tillage;
4. pratiche equivalenti.

Qualora le superfici in dichiarazione non siano interessate da alcun tipo di semina, si deve indicare "semina non prevista per la campagna corrente".

P. potenzialità irrigua

Disponibilità della risorsa irrigua, ai fini delle disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto;

S. Rotazione colturale

Indicatore rotazione colturale ai fini delle disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto:

1. nessuna rotazione
2. rotazione seminativi
3. rotazione ortive

T. Pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti

Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti:

- 1- Pascolamento con animali propri
- 2- Pascolamento con animali di terzi (consentito solo con deroga regionale)
- 3- Sfalcio manuale
- 4- Sfalcio meccanizzato
- 5- Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- 6- Sfalcio con cadenza biennale
- 7- Pascolamento e sfalcio
- 8- Nessuna pratica
- 10- Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).

U. Pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici agricole diverse dai prati permanenti

Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici seminabili e delle colture permanenti:

- 8-Nessuna pratica
- 9-Pratica ordinaria

Con riguardo alle precedenti lettere T e U, si precisa che la pratica dichiarabile in relazione a ciascun uso del suolo è specificata nella tabella riportata all'allegato 3 delle presenti istruzioni operative.

8 MANTENIMENTO E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L'art. 2., comma 1, lettera a) del D.M. 7 giugno 2018 definisce il «mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014» come «attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria

documento pubblico

che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, e che risponda ai criteri di cui all'art. 4, comma 9, del presente decreto».

L'art. 4, comma 9 del D.M. 7 giugno 2018 stabilisce che «L'attività agricola di mantenimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e l'attività agricola minima di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), risponde ai seguenti criteri:

- a) previene la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- b) limita la diffusione delle piante infestanti;
- c) nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- d) non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti.»

Il produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la pratica colturale effettuata per garantire il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

L'allegato 3 alle presenti Istruzioni Operative riepiloga le pratiche dichiarabili per ogni tipologia di occupazione del suolo.

9 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA SUI PRATI PERMANENTI

L'art. 2, comma 1, lett. e), del DM 7 giugno 2018 n. 5465 definisce “prato permanente”, tutte le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque anni o più, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall'Organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.

La normativa applicata in materia di prati permanenti fino al 2018 stabiliva che andasse considerata la successione delle specie nel prato-pascolo, includendo tra i prati permanenti il terreno agricolo usato per cinque anni o più per la produzione di erba e altre piante erbacee da foraggio, anche nel caso in cui quel terreno fosse stato arato e seminato con un'altra varietà di foraggio diversa da quella precedente.

Il suddetto decreto ha introdotto l'aratura quale criterio da utilizzare per non includere, tra i prati permanenti, il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, non compreso nell'avvicendamento colturale da cinque anni o più. Ai fini dell'esecuzione del relativo controllo, gli agricoltori devono dichiarare l'intenzione di eseguire l'aratura del terreno nel piano di coltivazione secondo le modalità precisate nel precedente paragrafo 7.

Il DM n. 5465 del 7 giugno 2018, inoltre, specifica alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei "prati permanenti", indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

9.1 Superfici agricole mantenute

Le "superfici agricole mantenute naturalmente" sono le superfici a prato permanente caratterizzate da vincoli ambientali che ne consentirebbero la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale, situate ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata di seguito:

Alpi Occidentali	2000 metri s.l.m.
Alpi Orientali	1800 metri s.l.m.
Appennini	1700 metri s.l.m.

Su tali superfici deve essere svolta una «attività agricola minima», cioè una attività con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che risponda ai criteri di cui all'art. 4, comma 9, del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 e ai criteri di condizionalità.

La regione o provincia autonoma territorialmente competente può individuare:

- ulteriori superfici naturalmente mantenute
- le superfici naturalmente mantenute sulle quali è consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni

dandone comunicazione all'organismo di coordinamento.

Il pascolamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 4 comma 3 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 è l'unica attività agricola riconosciuta ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014, e delle

superfici mantenute naturalmente e caratterizzate da una pendenza maggiore al trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentono lo sfalcio.

L'articolo 4 comma 7 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 stabilisce che nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale con provvedimento della regione o provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente (Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti: 2 - Pascolamento con animali di terzi).

Le verifiche eseguite qualora sia stata dichiarata un'attività di pascolamento sono di seguito riportare:

- a) che il richiedente risulti detentore di un allevamento attivo presso BDN anteriormente all'inizio del pascolamento; nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 4, comma 7, del DM n. 5465 del 7 giugno 2018, la condizione di detentore degli animali al pascolo può corrispondere alla figura del "responsabile" degli animali indicato in BDN. In tal caso, il "responsabile" del pascolo deve risultare tale in BDN;
- b) carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione degli allevamenti (i parametri di riferimento territoriali sono riportati nella circolare ACIU.2015.569 e s.m.i.)
 - i) nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi:

si rapporta la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate.
 - ii) in comuni non limitrofi alle superfici pascolate:

l'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo, opportunamente registrata in BDN.

Nel caso di deroghe regionali, è presa a riferimento la regione nella quale sono ubicate le superfici. Qualora le superfici aziendali si estendano su più Regioni, la verifica è eseguita avendo riguardo ai criteri fissati da ciascuna Regione/Provincia Autonoma per le superfici ricadenti nel proprio territorio o, in mancanza, ai criteri fissati dalla normativa nazionale.

Per le superfici a prato permanente con tara (escluse le Pratiche Locali Tradizionali) il pascolamento non è obbligatorio come pratica di mantenimento, *qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno una operazione colturale*.

La dichiarazione di mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro con tara con modalità diverse dal pascolamento deve essere supportata da documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività stessa.

La documentazione ammissibile è di seguito riportata:

1. Fotografie georiferite in campo allo scopo di testimoniare la presenza di una superficie eleggibile sulla quale siano stati rispettati i criteri di mantenimento dichiarati nel piano di coltivazione per l'appezzamento in oggetto. Saranno accettate esclusivamente immagini prodotte con gli strumenti resi disponibili da ARGEA. Gli appezzamenti interessati devono essere ripresi con gli strumenti e secondo le modalità illustrate nell'Allegato 4, prima e dopo l'esecuzione delle attività di mantenimento dichiarate.

oppure

2. in caso di lavori eseguiti da terzi: fattura con la descrizione dei lavori e quietanza di pagamento;

Se l'attività eseguita è lo sfalcio, qualora non vi siano allevamenti aziendali è necessario fornire anche la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate; la documentazione sarà sottoposta a controlli a campione, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici.

Tutta la documentazione diversa dalle fotografie georiferite deve essere puntualmente riferita alle superfici oggetto dell'attività documentata (identificativo dell'appezzamento a pascolo riportato nel piano di coltivazione dell'anno).

L'assenza della documentazione comporta la non ammissibilità delle suddette superfici.

In fase di controllo, l'Organismo pagatore ARGEA valuterà la coerenza della documentazione comprovante l'effettuazione di tale pratica sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc.).

La dichiarazione di mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro con tara con modalità diverse dal pascolamento è ritenuta, inoltre, elemento di rischio di mancato rispetto delle condizioni di

ammissibilità ai fini dell'analisi da effettuare in relazione alla selezione dei campioni di cui agli articoli 30 e 31 del reg. UE n. 809/2014.

Si sottolinea che le superfici individuate come Pratiche Locali Tradizionali per le quali l'agricoltore dichiara attività di mantenimento diverse dal pascolamento e le superfici a prato permanente con tara per le quali l'agricoltore dichiara di eseguire uno sfalcio con cadenza biennale o lo sfalcio meccanizzato sono ritenute come non mantenute e, pertanto, non sono ammissibili ai fini dell'attivazione dei titoli.

9.2 Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo

Qualora la pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti sia “5- *Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo*”, l'agricoltore è tenuto a inserire nel proprio fascicolo elettronico, entro il 30 luglio dell'anno di presentazione della domanda, la copia scansionata del piano di miglioramento del pascolo con la localizzazione (identificativo dell'appezzamento a pascolo riportato nel piano di coltivazione dell'anno) e l'indicazione dettagliata dei lavori agro-silvo-pastorali che si intendono eseguire su tutta la superficie a pascolo, a partire dal 1 gennaio dell'anno civile di campagna.

Il piano redatto da un tecnico abilitato deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dati aziendali;
- b) identificazione delle superfici interessate;
- c) tipologia di intervento da effettuare: taglio della vegetazione arbustiva, concimazione organica, trasemina, spietramento;
- d) epoca prevista per l'intervento;
- e) documentazione fotografica georeferenziata che documenti lo stato dei luoghi prima dell'intervento (cfr. allegato 4).

Al termine dei lavori, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda, il beneficiario deve inserire nel proprio fascicolo elettronico la copia scansionata della relazione asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l'esecuzione dei lavori eseguiti conformemente al piano di miglioramento del pascolo preventivamente presentato. La relazione finale asseverata deve contenere le seguenti informazioni:

- 1. identificazione delle superfici su cui sono stati eseguiti gli interventi di miglioramento;
- 2. documentazione fotografica georeferenziata che documenti lo stato dei luoghi dopo dell'intervento: si devono utilizzare gli stessi punti di ripresa delle foto scattate prima dell'intervento (cfr. allegato 4);

3. in caso di trasemina: fatture di acquisto delle sementi (con indicazione dei quantitativi acquistati) e dei macchinari utilizzati per effettuare l'operazione colturale;
4. in caso di spietramento: indicazione del volume di materiale movimentato con relativa documentazione fotografica;
5. in caso di taglio della vegetazione arbustiva e concimazione organica: descrizione dell'intervento effettuato con indicazione dei mezzi utilizzati per il taglio, del metodo di spandimento del concime organico, dei quantitativi utilizzati e dei macchinari impiegati;
6. in caso di lavori eseguiti da terzi: fattura con la descrizione dei lavori e quietanza di pagamento;
7. in caso di lavori effettuati con personale dipendente: cedolini paga del personale dipendente dell'azienda.

In caso di lavori eseguiti da terzi, l'Organismo Pagatore ARGEA valuterà la coerenza dei dati riportati nella documentazione fiscale con la quantità e la tipologia dei lavori svolti nonché con il periodo in cui sono stati eseguiti. L'Organismo Pagatore, sulla base della documentazione ricevuta, potrà svolgere controlli in loco prima e dopo l'esecuzione dei lavori indicati nelle relazioni tecniche.

In generale, se a seguito di controlli, sia amministrativi che in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili. Inoltre, per le superfici dichiarate mantenute con pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo, il mancato rispetto dei termini sopra previsti comporterà la non ammissibilità delle superfici.

La documentazione deve essere inserita, in ogni caso, nel fascicolo cartaceo.

9.3 Variazione di destinazione

Ai fini dell'articolo 4 del reg. UE n. 639/2014, è opportuno chiarire che il mancato mantenimento corrisponde ad una variazione di destinazione del prato permanente, che da "uso agricolo" diviene "uso non agricolo". L'articolo 14, comma 3 del D.M. 7 giugno 2018 stabilisce che "gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati dall'Organismo di Coordinamento"; in assenza di autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 25, paragrafo 2 del reg. UE n. 640/2014.

10 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA SULLE COLTURE PERMANENTI

L'art. 4, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) n. 1307/2013 definisce la superficie agricola come "qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti".

Le colture permanenti sono definite all'articolo 4, comma 2, lettera g) del reg. UE n. 1307/2013 come *“le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida”*.

E' opportuno chiarire i requisiti necessari ai fini di una corretta dichiarazione di talune colture permanenti e della valutazione di ammissibilità di tali superfici.

10.1 Boschi cedui a rotazione rapida

L'individuazione delle superfici occupate da boschi cedui a rotazione rapida è data dalla definizione presente all'articolo 4, comma 2, lettera k) del reg. UE n. 1307/2013: *“superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo”*.

L'Italia ha individuato le specie che vi ricadono con il DM 7 giugno 2018, n. 5465, art. 2(1) lett. d), come modificato dal D.M. 26 agosto 2019: *“le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola”*.

La superficie a bosco ceduo a rotazione rapida, in particolare, è ammissibile ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) del reg. UE 1307/2013 e dalle disposizioni applicative nazionali se:

1. è coltivata e non naturale;
2. le specie corrispondono a quelle sopra indicate;
3. il turno di taglio è al massimo di 8 anni

I boschi cedui a rotazione rapida indicati all'articolo 15(4) del DM 7 giugno 2018, n. 5465 sono inoltre considerati come aree di interesse ecologico ai fini dell'art. 46 del reg. UE 1307/2013, se coltivate in assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari (articolo 45(8) del reg. UE 639/2014). Condizione ulteriore è che le ceppaie rimangano nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Su tali superfici è consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di trappole a feromoni e di concimi organici come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari eccetto i bioinsetticidi.

10.2 Impianti di colture micorrizate

Le superfici dichiarate a tartufo sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui riguardino impianti di colture permanenti micorrizate ricadenti sulle sole superfici ammissibili di cui al citato art. 4, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) n. 1307/2013; **restano escluse le superfici boscate**.

Tale chiarimento trova sostegno anche nella nota Ref. Ares (2014)4250120 del 17/12/2014, secondo cui la produzione di tartufo in tartufaia coltivata di origine artificiale può essere considerata una coltura permanente ai sensi dell'articolo 4, par. 1, lett. g) del Reg. (UE) n. 1307/2013, ammissibile al regime di pagamento di base, a condizione che gli alberi ospiti siano piantine micorrizate. In questo contesto, è legittimo considerare il tartufo (prodotto agricoli ai sensi dell'allegato I del TFUE) come il "prodotto" dell'albero micorrizico, sebbene gli altri frutti di questi alberi non siano prodotti agricoli ai sensi dell'allegato I del TFUE (ad esempio querce).

10.3 Castagno da mensa

Le superfici coltivate a castagno da mensa (codice occupazione suolo 492 - codice destinazione 005 - codice uso 000 - codice qualità 000) sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui siano classificate quali colture permanenti nel GIS; in caso contrario, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell'uso del suolo presentata dall'agricoltore interessato all'Organismo pagatore ARGEA.

All'atto della richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l'attività agricola eseguita.

11 TERRENI A RIPOSO

L'art. 16 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda. Per i terreni seminati con specie mellifere di cui all'allegato IV del medesimo DM, in purezza o in miscugli purché tali specie rimangano predominanti, il periodo minimo continuativo è di sette mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 31 luglio dell'anno di domanda.

Al riguardo, si precisa che in caso di cessione di dette superfici che intervenga nel corso dei periodi sopra indicati, la responsabilità del rispetto dei suddetti obblighi rimane comunque in capo al dichiarante le superfici al 15 maggio di ciascun anno.

Il terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attività agricola tra le seguenti:

- a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
- b) terreno coperto da vegetazione spontanea;
- c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali;
- d) terreno seminato con specie mellifere di cui all'allegato IV del DM 7 giugno 2018 n. 5465, in purezza o in miscugli purché tali specie rimangano predominanti.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno.

Sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- a) semina di specie mellifere di cui all'allegato IV del DM 7 giugno 2018 n. 5465;
- b) colture a perdere per la fauna;
- c) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- d) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.

Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, sulle fasce tampone, sui bordi dei campi e lungo i bordi forestali senza produzione è autorizzato lo sfalcio o il pascolo a condizione che la superficie in questione lineare resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.

Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 639/2014, la coltivazione delle colture azotofissatrici di cui all'Allegato III del DM 7 giugno 2018 n. 5465 è consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE.

12 ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ NON AGRICOLA

Il DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce, all'articolo 5 comma 5 «*sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:*

- a) non occupa la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;*
- b) non utilizza strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;*
- c) consente il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.»*

Per ciascuna superficie condotta che ricada nella fattispecie suddetta è obbligatorio che l'agricoltore specifichi la sussistenza delle condizioni necessarie e inserisca nel proprio fascicolo aziendale la documentazione comprovante (es: titoli di conduzione dai quali si evinca l'esercizio di una attività agricola e non di un servizio a favore del concedente).

L'organismo pagatore ARGEA valuterà la documentazione giustificativa, nonché la coerenza tra le dichiarazioni rilasciate e l'effettivo utilizzo delle superfici in causa.

Tutte le superfici non utilizzate esclusivamente per attività agricole sono riportate da ARGEA in un layer specifico, che ricomprenda tutte le zone aventi tali caratteristiche.

13 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ARGEA), istituita con Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.

Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'ARGEA nel suo ruolo di Organismo Pagatore Regionale. Esercente le funzioni del Titolare del trattamento è il Direttore dell'agenzia protempore. La sede di ARGEA è in Via Caprera, n. 8 – 09123 Cagliari Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo: www.agenziaargea.it
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	ARGEA ha proceduto a designare, in qualità di Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD), la società "Qualifica Group srl", nella persona del dott. Ferrante Enrico.
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'ARGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di ARGEA, la Soc. SIN S.P.A.
Diritti dell'interessato	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata argea@pec.agenziaargea.it con idonea comunicazione citando: Rif .Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Visto

Servizio APC FEAGA/FEAMP

Il Direttore

Dott. Agr. Tullio Satta



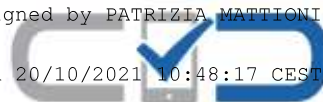
Vistato da Tullio Satta
il 19/10/2021 alle 16:05:09 CEST

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Patrizia Mattioni

Signed by PATRIZIA MATTIONI

on 20/10/2021 10:48:17 CEST



14 ALLEGATI

Allegato 1 – Tipologie di titoli di conduzione

Allegato 2 – Titoli di conduzione: documentazione

Allegato 3 – Criteri di mantenimento

Allegato 4 – App mobile

ALLEGATO 1 – TIPOLOGIE DI TITOLI DI CONDUZIONE

Il presente allegato descrive le diverse tipologie di titoli di conduzioni ammessi per l'inserimento delle superfici nel fascicolo aziendale degli agricoltori con la relativa codifica. È altresì riportata l'informazione circa l'obbligatorietà dell'inserimento della data di inizio e di fine di validità del titolo di conduzione.

Fattispecie	Codice		Data inizio conduzione	Data fine conduzione
Proprietà	5	2	X	
Proprietà - Usucapione	5	17	X	
Nuda proprietà	5	30	X	
Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati	5	31	X	X
Usufrutto (persone fisiche)	5	32	X	
Usufrutto (persone giuridiche)	5	33	X	X
Enfiteusi	5	10	X	X
Affrancazione dell'enfiteusi	5	11	X	
Mezzadria	5	8	X	X
Colonia parziaria	5	9	X	X
Contitolarità del diritto	5	34	X	
Irreperibilità - contitolari	5	16	X	
Irreperibilità - Comune	5	21		
Regime di comunione dei beni tra coniugi	5	20	X	
Affitto – contratto scritto	6	1	X	X
Affitto – contratto verbale	6	2	X	X
Affitto - giovane agricoltore	7	1	X	X
Affitto – pascolamento indiviso	6	4	X	X

Fattispecie	Codice		Data inizio conduzione	Data fine conduzione
Comodato – contratto scritto	5	14	X	X
Comodato – contratto verbale	5	15	X	X
Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione - concessione e locazione di beni immobili demaniali	5	18	X	X
Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione – usi civici	5	12	X	X
Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione – concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali	5	13	X	X
Compartecipazione stagionale (sola partecipazione per colture stagionali)	5	28	X	X
Contratto conto terzi (aziende agromeccaniche)	15	1	X	X
Custodia giudiziaria	16	1	X	
Deroga alla produzione del titolo di conduzione – Legge 11 agosto 2014 n. 116	17	1	X	
Uso oggettivo del suolo	18	1	X	

ALLEGATO 2 – TITOLI DI CONDUZIONE: DOCUMENTAZIONE

Il presente allegato descrive le diverse tipologie di titoli di conduzione ammessi per l'inserimento delle superfici nel fascicolo aziendale degli agricoltori e indica la documentazione che deve essere presentata per le singole fattispecie.

1 Proprietà

1.1 Proprietà indivisa

Ove la proprietà sia interamente del soggetto richiedente è necessario presentare una visura catastale aggiornata o, eventualmente, nelle more dell'aggiornamento del catasto, l'atto pubblico o la scrittura privata registrata che attesti il titolo di proprietà.

Nel caso delle persone giuridiche, qualora le superfici da inserire nel fascicolo aziendale siano conferite dai soci, è necessario allegare l'atto costitutivo della società o l'atto di conferimento dal quale si evince il conferimento delle superfici.

In caso di acquisto della proprietà per usucapione è necessario presentare copia della sentenza che ha accertato il diritto.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Proprietà indivisa	Visura catastale aggiornata o, se non disponibile, estratto del foglio di possesso con il documento tavolare ed autocertificazione, solo per il catasto ex austroungarico Atto pubblico o scrittura privata registrata
In caso di persone giuridiche	Atto costitutivo della società o atto di conferimento dal quale si evinca il conferimento della superficie dal socio alla società
Usucapione	Copia della sentenza che accerta il diritto

1.2 Situazioni di contitolarità del diritto, regime di comunione dei beni tra coniugi e casi di irreperibilità

Nell'ipotesi in cui sussista una situazione di contitolarità del diritto su una superficie (pluralità di documento pubblico

comproprietari, usufruttuari, eredi ecc.) condotta da uno solo dei contitolari che intende dichiararla nel proprio fascicolo aziendale, in aggiunta ai documenti attestanti la proprietà, deve essere presentata una dichiarazione dal contitolare interessato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto.

In caso di irreperibilità degli altri contitolari del diritto, il conduttore della superficie deve presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la circostanza dell'irreperibilità degli altri contitolari del diritto con l'indicazione che il dichiarante è l'unico titolare del diritto a condurre la superficie. In alternativa a tale dichiarazione è possibile presentare una dichiarazione rilasciata dal Comune di ultima residenza del soggetto irreperibile attestante l'irreperibilità del contitolare del diritto.

In caso di regime di comunione dei beni tra coniugi, in aggiunta ad uno dei documenti attestanti la proprietà, deve essere presentata una dichiarazione dal coniuge concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso prestato all'altro coniuge alla conduzione delle superfici.

CASISTICA	DOCUMENTI RICHIESTI
Contitolarità del diritto	In aggiunta ad uno dei documenti attestanti la proprietà, in presenza di situazioni di contitolarità di diritti (pluralità di comproprietari, usufruttuari, eredi ecc.), la conduzione della superficie da parte di uno dei contitolari è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto
Irreperibilità	Dichiarazione di uno dei contitolari del diritto, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la circostanza dell'irreperibilità degli altri contitolari del diritto con l'indicazione che il dichiarante è l'unico titolare del diritto a condurre la superficie Dichiarazione rilasciata dal Comune di ultima residenza del soggetto irreperibile attestante l'irreperibilità del contitolare del diritto
Regime di comunione dei beni tra coniugi	In aggiunta ad uno dei documenti attestanti la proprietà, dichiarazione del coniuge concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso prestato all'altro coniuge alla conduzione delle superfici

1.3 Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati

In caso di contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati, l'agricoltore deve presentare il contratto preliminare registrato nel quale deve essere obbligatoriamente prevista la concessione della disponibilità delle superfici al promissario acquirente e la data stabilita per il rogito che costituisce la fine della validità del titolo di conduzione in questione. Alla scadenza della data prevista per il rogito, se quest'ultimo è stipulato, i terreni saranno registrati in proprietà. È onere dell'agricoltore presentare in tal caso uno dei documenti previsti per la fattispecie "proprietà".

In mancanza del rogito, l'agricoltore dovrà presentare un altro valido titolo di conduzione poiché in caso contrario, la detenzione delle superfici si considera terminata alla data che le parti avevano previsto per il rogito.

CASISTICA	DOCUMENTI RICHIESTI
Contratto preliminare di compravendita ad effetti anticipati	Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati

2 Usufrutto

In caso di usufrutto deve essere presentato l'atto pubblico o la scrittura privata registrata di costituzione dell'usufrutto.

In presenza di una pluralità di usufruttuari si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 1.2 in caso di situazioni di contitolarità del diritto ed eventualmente quanto previsto in materia di irreperibilità dal medesimo paragrafo.

Si precisa che il nudo proprietario e l'usufruttuario non sono contitolari del diritto e che solo l'usufruttuario può concedere a terzi il godimento del terreno.

CASISTICA	DOCUMENTI RICHIESTI
Usufrutto	Atto pubblico o scrittura privata registrata
Documenti aggiuntivi per i casi sotto indicati	
Contitolarità del diritto	La conduzione della superficie da parte di un titolare è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto
Regime di comunione dei beni tra coniugi	Dichiarazione del coniuge concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso prestato all'altro coniuge alla conduzione delle superfici

3 Nuda proprietà

Qualora il nudo proprietario conduca la superficie al posto dell'usufruttuario ed intenda inserirla nel proprio fascicolo aziendale è necessario presentare uno dei documenti attestanti la proprietà e, obbligatoriamente, la dichiarazione dell'usufruttuario concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso a che il nudo proprietario conduca la superficie. Inoltre, in presenza di una pluralità di usufruttuari si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 1.2 in caso di situazioni di contitolarità del diritto ed eventualmente quanto previsto in materia di irreperibilità dal medesimo paragrafo.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Nuda proprietà	Visura catastale aggiornata o, se non disponibile, estratto del foglio di possesso con il documento tavolare ed autocertificazione, solo per il catasto ex austroungarico
	Atto pubblico o scrittura privata registrata
Documenti aggiuntivi per i casi sotto indicati	

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Contitolarità del diritto	La conduzione della superficie da parte di uno dei contitolari è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto
Regime di comunione dei beni tra coniugi	Dichiarazione del coniuge concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso prestato all'altro coniuge alla conduzione delle superfici

4 Enfiteusi

Per tale fattispecie l'agricoltore deve presentare copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata costitutiva del diritto.

In caso di affrancazione dall'enfiteusi è necessario presentare il decreto di accoglimento, non opposto, da parte dell'autorità giudiziaria da cui risulti la totale cancellazione del vincolo dai registri catastali

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Enfiteusi	Visura catastale aggiornata o, se non disponibile, estratto del foglio di possesso con il documento tavolare ed autocertificazione, solo per il catasto ex austroungarico Atto pubblico o scrittura privata registrata
Affrancazione enfiteusi	Decreto di accoglimento di affrancazione dall'enfiteusi, non opposto, da parte dell'autorità giudiziaria da cui risulti la totale cancellazione del vincolo dai registri catastali

5 Mezzadria

Il rapporto contrattuale in questione può essere sorto solo anteriormente all'entrata in vigore della legge

documento pubblico

3 maggio 1982 n. 203. Deve essere presentata copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata costitutiva del diritto, o copia dell'accordo in deroga ex art. 45 della legge n. 203/1982 che ne ha previsto la prosecuzione (art. 6 della legge n. 29/90).

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Mezzadria	Atto pubblico o scrittura privata registrata

6 Colonia parziaria

Il rapporto contrattuale in questione può essere sorto solo anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203. Deve essere presentata copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata costitutiva del diritto, o copia dell'accordo in deroga ex art. 45 della legge n. 203/1982 che ne ha previsto la prosecuzione (art. 6 della legge n. 29/90).

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Colonia parziaria	Atto pubblico o scrittura privata registrata

7 Affitto

Il contratto di affitto avente ad oggetto le superfici può essere concluso in forma scritta o verbale.

Per i contratti conclusi in forma scritta deve essere presentato l'atto pubblico o la scrittura privata registrata con gli estremi della registrazione.

In caso di contratto di affitto verbale è necessario provvedere alla registrazione ai fini fiscali della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, sostanzialmente, costituisce la prova della forma contrattuale "contratto di affitto verbale". In tal caso deve essere presentata una dichiarazione del concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la concessione della superficie in questione e riportante l'indicazione obbligatoria del CUAA del conduttore e del titolo giuridico sottostante (affitto).

In caso di situazioni di contitolarità del diritto e di irreperibilità si applica quanto previsto dal precedente

documento pubblico

paragrafo 1.2.

In caso di conduzione da parte di un terzo della superficie di proprietà di più contitolari, gli Organismi pagatori provvedono a registrare nei sistemi informativi anche il CUAA del contitolare concedente che effettua una delle dichiarazioni previste per tale casistica.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Contratto di affitto scritto	Atto pubblico o scrittura privata registrata
Contratto di affitto verbale	Dichiarazione del concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la concessione della superficie in questione e riportante l'indicazione obbligatoria del CUAA del conduttore e del titolo giuridico sottostante (affitto)
Documenti aggiuntivi per i casi sotto indicati	
Contitolarità del diritto	La conduzione della superficie da parte di uno dei contitolari è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto
Contitolarità del diritto e conduzione della superficie da parte di un terzo soggetto	La conduzione, da parte di un terzo soggetto, della superficie di proprietà di più contitolari è provata con dichiarazione del conduttore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, contenente l'indicazione obbligatoria del titolo giuridico (affitto) attestante la conduzione della superficie in questione <u>E</u> : 1) dichiarazione di uno dei contitolari del diritto, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che esprime il consenso di tutti gli altri contitolari alla conduzione della superficie, ovvero 2) dichiarazione di uno dei contitolari che attesti l'esercizio della facoltà di uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 del codice civile

7.1 Affitto in favore del giovane agricoltore

Il contratto di affitto stipulato in favore dei giovani agricoltori che non hanno compiuto 40 anni può essere

documento pubblico

stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata nel rispetto degli accordi di cui all'art. 45 della L. 3 maggio 1982 n. 203. Ai sensi dell'art. 15 della L. 15 dicembre 1998 n. 441 la presente tipologia di contratto non è soggetta a registrazione.

CASISTICA	DOCUMENTI RICHIESTI
Contratto di affitto in favore del giovane agricoltore	Atto pubblico o scrittura privata autenticata

7.2 Affitto in favore di una pluralità di conduttori di superfici destinate a pascolo

Nel caso di terreni ad uso pascolo concessi in affitto a favore di una pluralità di agricoltori, il contratto deve riportare l'indicazione obbligatoria della quota parte di utilizzo di competenza dell'agricoltore dichiarante.

8 Comodato

Il contratto di comodato può essere stipulato in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata registrata) o verbale. In caso di forma verbale la registrazione non è obbligatoria e la conduzione della superficie è provata con dichiarazione del comodante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la concessione della superficie in questione e riportante l'indicazione obbligatoria del CUAA del comodatario e del titolo giuridico sottostante (comodato).

In caso di situazioni di contitolarità del diritto e di irreperibilità si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 1.2.

In caso di conduzione da parte di un terzo della superficie di proprietà di più contitolari, gli Organismi pagatori registrano nei sistemi informativi anche il CUAA del contitolare concedente che effettua una delle dichiarazioni previste per tale casistica.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Contratto di comodato scritto	Atto pubblico o scrittura privata registrata

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Contratto di comodato verbale	Dichiarazione del concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la concessione della superficie in questione e riportante l'indicazione obbligatoria del CUAA del conduttore e del titolo giuridico sottostante (comodato)
Documenti aggiuntivi per i casi sotto indicati	
Contitolarità del diritto	La conduzione della superficie da parte di un contitolare è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto
Contitolarità del diritto e conduzione della superficie da parte di un terzo soggetto	La conduzione, da parte di un terzo soggetto, della superficie di proprietà di più contitolari è provata con dichiarazione del conduttore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, contenente l'indicazione obbligatoria del titolo giuridico (comodato) attestante la conduzione della superficie in questione <u>E</u> : 1) dichiarazione di uno dei contitolari del diritto, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che esprime il consenso di tutti gli altri contitolari alla conduzione della superficie, ovvero 2) dichiarazione di uno dei contitolari che attesti l'esercizio della facoltà di uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 del codice civile

9 Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione

La conduzione, da parte di un terzo soggetto, della superficie di proprietà di una Pubblica Amministrazione è provata con dichiarazione del conduttore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conduzione della superficie e riportante l'indicazione obbligatoria del CUAA dell'ente pubblico concedente. Le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 possono attestare solo l'esistenza di concessioni o affitti stipulati in forma scritta e ne riportano i relativi estremi ai fini delle successive verifiche da parte dell'Amministrazione.

Tutti i contratti con la Pubblica Amministrazione devono essere stipulati obbligatoriamente in forma *documento pubblico*

scritta.

Per i beni immobili demaniali è necessario presentare l'atto di concessione o di locazione con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione e indicazione del canone.

Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione competente non abbia ancora provveduto a rilasciare la concessione all'interessato avente diritto, quest'ultimo può produrre una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 nella quale devono essere indicati gli estremi del verbale di aggiudicazione della gara, attestante il titolo di conduzione.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Concessione e locazione di beni immobili demaniali	Atto di concessione o di locazione con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone Nelle more dell'ottenimento della copia dell'atto scritto o del provvedimento di concessione, dichiarazione del conduttore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante l'esistenza di una concessione scritta con l'indicazione degli estremi del verbale di aggiudicazione

9.1 Usi civici

Nel caso di terreni gravati da usi civici a favore della collettività, il richiedente deve presentare la dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico o Privato sotto la cui fattispecie vanno a ricadere i beni oggetto dell'esercizio dei diritti in questione, con indicazione obbligatoria della quota parte di utilizzo di competenza dell'agricoltore dichiarante.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Usi civici	Provvedimento dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico o Privato concedente l'uso civico e titolare del bene oggetto dell'esercizio dei diritti in questione con indicazione obbligatoria della quota parte di utilizzo di competenza dell'agricoltore dichiarante

9.2 Concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali

In applicazione di quanto previsto dall'art. 83, comma 3-bis, del D.lgs. n. 159/2011, nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, il richiedente deve presentare l'atto di concessione delle superfici nel quale deve essere obbligatoriamente indicata la data di inizio e la data di fine della conduzione.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali	Atto di concessione con l'indicazione della data di inizio e di fine della conduzione

10 Altre tipologie

10.1 Compartecipazione stagionale

Per tale fattispecie deve essere presentata copia del contratto di compartecipazione (sola partecipazione per colture stagionali) stipulato obbligatoriamente in forma scritta e registrato.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Compartecipazione stagionale	Contratto registrato di compartecipazione

10.2 Contratto conto terzi (aziende agromeccaniche)

Per tale fattispecie deve essere presentata copia del contratto conto terzi (aziende agromeccaniche) stipulato obbligatoriamente in forma scritta e registrato.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Contratto conto terzi	Contratto conto terzi registrato

10.3 Custodia giudiziaria

Qualora sia stata disposta la custodia giudiziaria è possibile presentare la copia del provvedimento dell'Autorità giudiziaria ai fini dell'inserimento delle superfici oggetto di custodia nel fascicolo aziendale della persona nominata custode.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Custodia giudiziaria	Provvedimento dell'Autorità giudiziaria che dispone la custodia delle superfici

10.4 Conduzione ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 116

L'articolo 1-bis, comma 12, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che *“Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999”*.

Conseguentemente, gli agricoltori che ricadono nella casistica sopra descritta sono esonerati dall'obbligo di produrre ed inserire nel proprio fascicolo aziendale il titolo di conduzione delle sole superfici ricadenti nella previsione normativa sopra citata. L'appartenenza a tale fattispecie è tracciata automaticamente dal sistema informativo.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Conduzione ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 116	Non è richiesta l'allegazione di alcun documento attestante la conduzione

10.5 Uso oggettivo del suolo

Qualora l'agricoltore, nella fase di delimitazione grafica della propria azienda, propedeutica alla compilazione grafica del piano di coltivazione e alla predisposizione della domanda grafica, ritenga che la propria conduzione non corrisponda al disegno grafico dei confini indicato nell'isola aziendale e disegni il confine ritenuto corretto, per le sole superfici in questione l'agricoltore può presentare una dichiarazione che tali superfici sono esclusivamente ed effettivamente condotte dal medesimo. In tal caso è esonerato, per le sole superfici in questione, dall'obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione.

CASISTICHE	DOCUMENTI RICHIESTI
Uso oggettivo del suolo	Dichiarazione dell'agricoltore che le superfici sono esclusivamente ed effettivamente condotte dal medesimo

ALLEGATO 3 CRITERI DI MANTENIMENTO

Occupazione del suolo dichiarata		Criteri di mantenimento ammissibili								
	livello	1.1.1								
	codice	111								
	descrizione livello	terreno utilizzato per coltivazioni agricole								
	base normativa	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;							
			specificazione							
			9-	Pascolo ordinario	X					
			1-	Pascolo con animali propri						
			2-	Pascolo con animali di terzi						
			3-	Sfalcio manuale						
			4-	Sfalcio meccanizzato						
			5-	Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo						
			6-	Sfalcio con cadenza biennale						
			7-	Pascolamento e sfalcio						
			10-	Pratica stabilita [...] (SIC) e [...] (ZPS)						

Occupazione del suolo dichiarata				Criteri di mantenimento ammissibili										
livello	codice	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	specificazione	9-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	10-
1.1.1.1	1111	EFA - J - azotofissatrici	Art. 45(10) Reg. 639/2014	Sulle superfici con colture azotofissatrici gli agricoltori coltivano le colture che fissano l'azoto incluse in un elenco stabilito dallo Stato membro. L'elenco riporta le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano all'obiettivo di migliorare la biodiversità. Tali colture sono presenti durante il periodo vegetativo.		X								
1.1.2	112	erba o altre piante erbacee da foraggio non permanenti	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;		X	X	X	X	X			X	

Occupazione del suolo dichiarata				Criteri di mantenimento ammissibili										
livello	codice	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	specificazione	9-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	10-
1.1.3	113	superficie disponibile per la coltivazione e ma tenuta a riposo	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;		X								
1.1.3.1	1131	EFA - A - TERRENI LASCIATI A RIPOSO	Art. 45(2) Reg. 639/2014	Sui terreni lasciati a riposo è assente qualsiasi produzione agricola		X								

Occupazione del suolo dichiarata				Criteri di mantenimento ammissibili										
livello	codice	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	specificazione	9-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	10-
1.1.3.2	1132	EFA - M - TERRENI LASCIATI A RIPOSO CON PIANTE MELLIFERE	Art. 46(2) Reg. 1307/2013	terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare)		X								
1.1.4	114	terreno utilizzato per coltivazioni agricole sommerse	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)	f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;		X								

Occupazione del suolo dichiarata		Criteri di mantenimento ammissibili								
	livello	1.2.1								
	codice	121								
	descrizione livello	culture fuori avvicenda mento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: culture arboree								
	base normativa	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)								
	descrizione base normativa	g) "culture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;								
	specificazione									
	9-	Pratica ordinaria					X			
	1-	Pascolamento con animali propri								
	2-	Pascolamento con animali di terzi								
	3-	Sfalcio manuale								
	4-	Sfalcio meccanizzato								
	5-	Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo								
	6-	Sfalcio con cadenza biennale								
	7-	Pascolamento e sfalcio								
	10-	Pratica stabilita [...] (SIC) e [...] (ZPS)								

Occupazione del suolo dichiarata		Criteri di mantenimento ammissibili								
	livello	1.2.2								
	codice	122								
	descrizione livello	culture fuori avicenda mento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: culture erbacee/ar bustive								
	base normativa	reg. UE 1307/2013, art. 4(1)								
	descrizione base normativa	g) "culture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivaì e il bosco ceduo a rotazione rapida;								
	specificazione									
	9-	Pratica ordinaria						X		
	1-	Pascolamento con animali propri								
	2-	Pascolamento con animali di terzi								
	3-	Sfalcio manuale								
	4-	Sfalcio meccanizzato								
	5-	Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo								
	6-	Sfalcio con cadenza biennale								
	7-	Pascolamento e sfalcio								
	10-	Pratica stabilita [...] (SIC) e [...] (ZPS)								

Criteri di mantenimento ammissibili

Occupazione del suolo dichiarata				Criteri di mantenimento ammissibili										
livello	codice	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	specificazione	9-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	10-
		culture fuori avvicenda-mento che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: bosco ceduo a rotazione rapida	reg. UE 1307/2013, art. 4(1) - DM 18 dicembre 2014, art. 7(1) lett. c), sostituito da DM 7 giugno 2018, n. 5465, art. 2(1) lett. d)	k) "bosco ceduo a rotazione rapida": le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;		X								

Criteri di mantenimento ammissibili

Occupazione del suolo dichiarata				Criteri di mantenimento ammissibili																
livello		codice		descrizione livello		base normativa		descrizione base normativa	specificazione		9-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	10-	
1.3.1.1		1311		prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante senza tara		DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. a), sostituito da DM 7 giugno 2018, n. 5465, art. 5(2) lett. a)						X	X	X	X	X	X*		X	X*

[illegible]

Occupazione del suolo dichiarata		Criteri di mantenimento ammissibili																								
	base normativa	descrizione base normativa prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento	9-	Pascolamento con animali propri	X	2-	Pascolamento con animali di terzi	X	3-	Sfalcio manuale	X*	4-	Sfalcio meccanizzato		5-	Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo	X*	6-	Sfalcio con cadenza biennale		7-	Pascolamento e sfalcio	X	10-	Pratica stabilita [...] (SIC) e [...] (ZPS)	X*
	descrizione livello		prati permanenti i cespugliati , arborati e/o con roccia affiorante con tara 50%																							
	codice		1322																							
	livello		1.3.2.2																							

Occupazione del suolo dichiarata		Criteri di mantenimento ammissibili												
livello	codice	descrizione livello	base normativa	descrizione base normativa	specificazione	9-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	10-
1.3.2.3	1323	superficie sulle quali sono svolte pratiche locali tradizionali di pascolamento	reg. UE 639/2014, art. 7 lett. a) - DM 18 dicembre 2014, art. 7(9) lett. d), sostituito da DM 7 giugno 2018, n. 5465, art. 5(2) lett. d)	superficie sulle quali sono svolte pratiche locali tradizionali			X	X						

Occupazione del suolo dichiarata				Criteri di mantenimento ammissibili									
base normativa		art. 4(1) , art. 1 lett. c) punto iii) - DM 26 febbraio 2015, n. 1420, art. 3(1), sostituito da DM 7 giugno 2018, n. 5465, art. 2(1) lett. c)											
descrizione livello		superficie agricola mantenuta naturale											
codice		1324											
livello		1.3.2.4											
descrizione base normativa				prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione culturale situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM 26 febbraio 2015, n. 1420									
				con tar a 20 % o 50 %									
				se nz a tar a									
specificazione													
9-													
1-		X											
2-		X											
3-		X*											
4-													
5-													
6-													
7-		X											
10-		X*											
Pratica stabilita [...] (SIC) e [...] (ZPS)													

X*: obbligatoria documentazione probante

X**: solo nel caso di comunicazione preventiva da parte della Regione/Provincia Autonoma ad AGEA coordinamento

documento pubblico

ALLEGATO 4: APP MOBILE

AGEA rende disponibile a tutti gli agricoltori un'APP mobile (*"AgriFoto per Monitoraggio"*) per la realizzazione e l'invio di fotografie georeferenziate, utilizzabili per comprovare la copertura del suolo e l'esecuzione delle attività minime.

L'accesso all'APP mobile può essere effettuato autenticandosi con credenziali SIAN.

Le modalità di utilizzo dell'APP mobile sono rese disponibili nell'area pubblica del SIAN.

1. Regole generali

10.6 Numero dei punti di ripresa

Allo scopo di conciliare l'accuratezza dell'osservazione con un onere ridotto per l'agricoltore, in funzione della dimensione degli appezzamenti da rappresentare, è necessario utilizzare un numero minimo di punti di ripresa diversi:

- 1) appezzamenti di superficie totale fino a 3 ha: almeno due punti di ripresa per ettaro;
- 2) appezzamenti di superficie totale maggiore di 3 ha: almeno un punto di ripresa per ettaro.

10.6.1 Criteri di ripresa

- a) i punti di ripresa dovranno essere localizzati lungo il margine del campo
- b) dallo stesso punto di ripresa devono essere realizzati più scatti.
- c) i diversi punti di ripresa dovranno preferibilmente coincidere con i vertici principali del campo ed indicativamente la distanza tra due punti di ripresa successivi dovrebbe essere intorno ai 100 metri con l'obiettivo ultimo di rappresentare tutto il campo.

10.6.2 Tipo di ripresa

Per ogni punto di ripresa sono sufficienti due sole immagini scattate dallo stesso punto:

1. La prima con livello di zoom medio. L'immagine deve mostrare lo stato generale del terreno il tipo di essenze presenti se ce ne sono o il terreno con l'obiettivo di dimostrare che il terreno non è stato abbandonato.

2. La seconda verso il centro del campo ed il punto di ripresa successivo deve, possibilmente riprendere anche qualche punto di riferimento riconoscibile del paesaggio (albero, edificio, palo della luce, etc.); l'obiettivo è quello di avere una visione completa del campo.

Nella FIGURA 1 vengono mostrati i punti di ripresa le direzioni di scatto ed i livelli di zoom ottimali per descrivere un campo del quale viene contestata l'eleggibilità al regime di base. Il prodotto atteso dev'essere del tipo mostrato nella FIGURA 2.

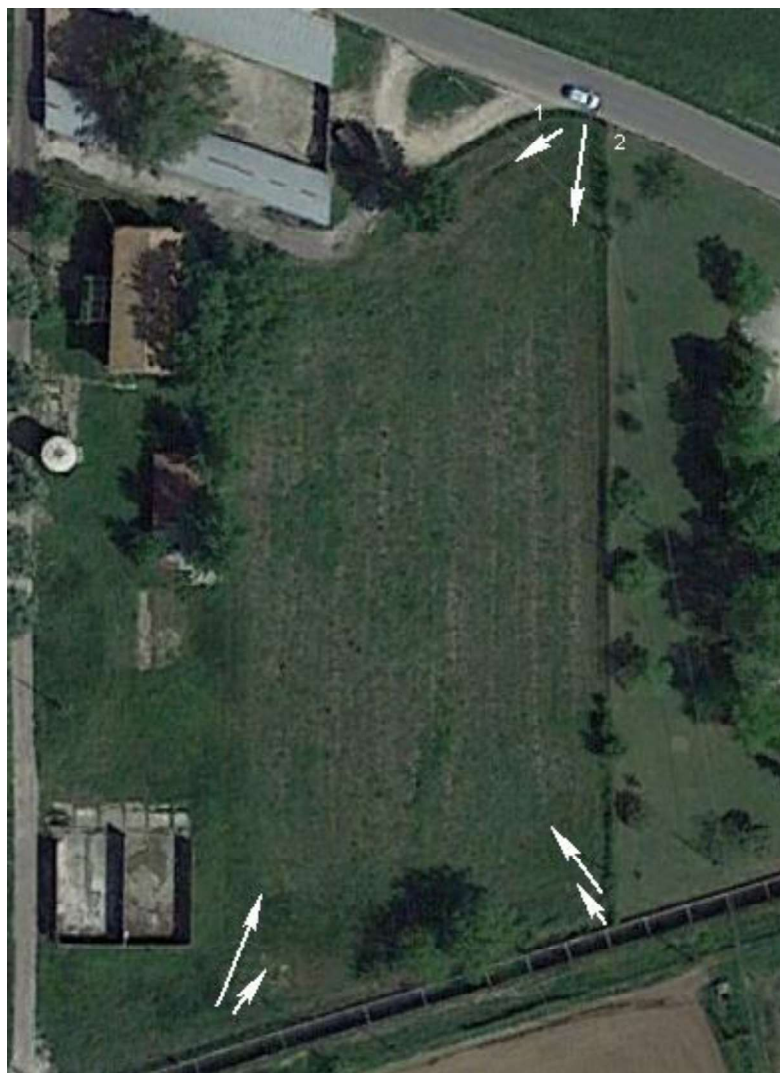


FIGURA 1 – posizione, direzione e livello di zoom delle riprese

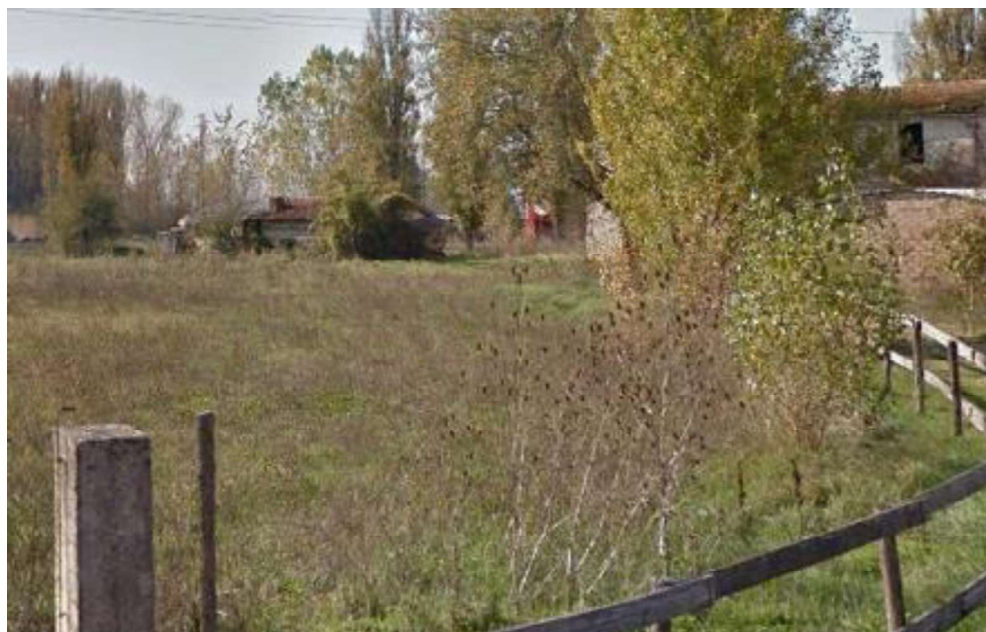


Foto 1

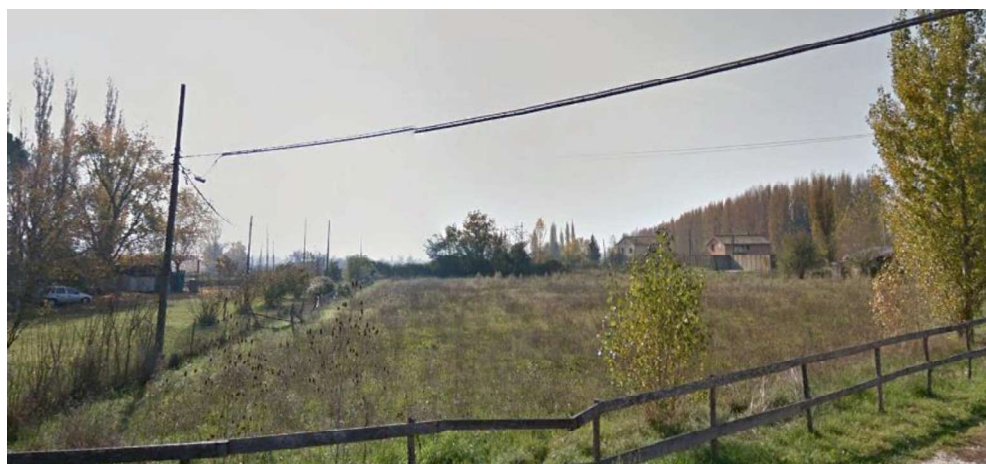


Foto 2

FIGURA 2

Le immagini corrispondenti alle frecce numerate della FIGURA 1

10.6.3 Verifica del confine tra due diverse colture o superfici eleggibili.

In questo caso le immagini da riprendere dovranno essere almeno 3:

- a) una lungo la linea di separazione tra le due colture
- b) Una o più sulla coltura di destra con un angolo di 45° rispetto alla linea di separazione ed un livello di zoom tale da permettere sia il riconoscimento della coltura che l'identificazione del campo contenente anche, se possibile qualche elemento identificativo del paesaggio.
- c) Una sulla coltura di sinistra con un angolo di 45° rispetto alla linea di separazione ed un livello di zoom tale da permettere il riconoscimento agevole della coltura e nel contempo l'identificazione del campo

In FIGURA 3 viene schematizzato il modo di ripresa in caso di necessità di individuazione del confine tra due diverse coltivazioni

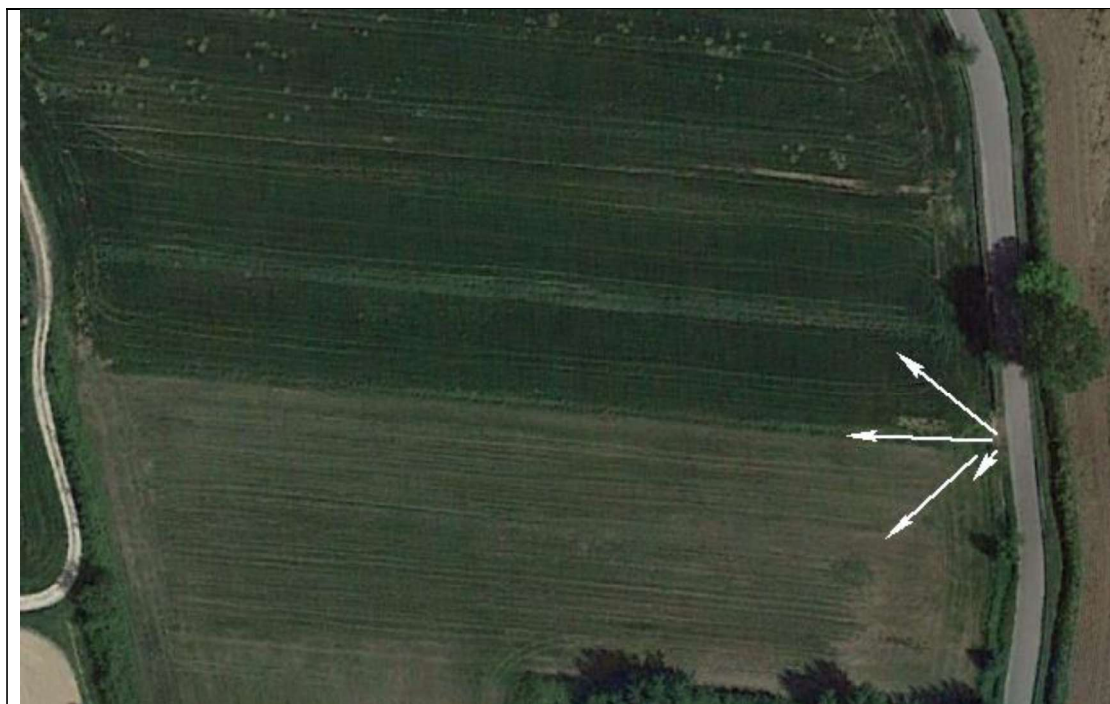


FIGURA 3

Schematizzazione del tipo di riprese necessarie in caso di individuazione del confine di separazione tra due diverse colture.

Le lunghezze delle frecce sono inversamente proporzionali al livello di zoom. Nel campo a sud le esigenze del riconoscimento hanno reso necessaria una ripresa ad un livello di zoom maggiore.

Sommario

1	PREMESSA.....	2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2.1	Base giuridica Unionale.....	3
2.2	Base giuridica Nazionale	4
2.2.1	Atti normativi e amministrativi.....	4
2.2.2	Atti applicativi.....	5
3	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	7
4	MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELL'ORGANISMO PAGATORE ARGEA	7
4.1	Sistema Gestionale dell'Organismo Pagatore ARGEA.....	10
4.2	Soggetti che possono accedere al sistema informativo.....	10
4.3	Posta Elettronica Certificata - PEC.....	12
5	TENUTA DEL FASCICOLO AZIENDALE	13
5.1	Soggetti competenti.....	13
5.2	Mandato di rappresentanza	14
5.3	Trasferimento	15
5.3.1	Trasferimento del fascicolo aziendale ad altro Organismo Pagatore.....	15
5.3.2	Trasferimento del mandato	16
5.4	Atto di Iscrizione / Atto di Aggiornamento - validazione dati.....	16
5.4.1	Controlli istruttori	18
5.5	Dichiarazione inesatta	19
5.6	Trattamento delle persone fisiche decedute	20
6	DISPONIBILITÀ DELLE SUPERFICI DICHIARATE NEL FASCICOLO AZIENDALE	21

6.1	Titoli di conduzione delle superfici	21
6.2	Trasferimento di conduzione dei Terreni	24
7	PIANO DI COLTIVAZIONE.....	25
8	MANTENIMENTO E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA	26
9	ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA SUI PRATI PERMANENTI.....	27
9.1	Superfici agricole mantenute	28
9.2	Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.....	31
9.3	Variazione di destinazione.....	32
10	ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA SULLE COLTURE PERMANENTI	32
10.1	Boschi cedui a rotazione rapida	33
10.2	Impianti di colture micorrizate.....	34
10.3	Castagno da mensa.....	34
11	TERRENI A RIPOSO	34
12	ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ NON AGRICOLA.....	35
13	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).....	36
14	ALLEGATI.....	40
	ALLEGATO 1 – TIPOLOGIE DI TITOLI DI CONDUZIONE	41
	ALLEGATO 2 – TITOLI DI CONDUZIONE: DOCUMENTAZIONE	43
1	PROPRIETÀ	43
1.1	Proprietà indivisa.....	43
1.2	Situazioni di contitolarità del diritto, regime di comunione dei beni tra coniugi e casi di irreperibilità.....	43

1.3	Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati	45
2	USUFRUTTO	45
3	NUDA PROPRIETÀ.....	46
4	ENFITEUSI	47
5	MEZZADRIA	47
6	COLONIA PARZIARIA	48
7	AFFITTO	48
7.1	Affitto in favore del giovane agricoltore.....	49
7.2	Affitto in favore di una pluralità di conduttori di superfici destinate a pascolo.....	50
8	COMODATO	50
9	CONTRATTI CONCLUSI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	51
9.1	Usi civici.....	52
9.2	Concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali.....	53
10	ALTRE TIPOLOGIE.....	53
10.1	Compartecipazione stagionale	53
10.2	Contratto conto terzi (aziende agromeccaniche)	53
10.3	Custodia giudiziaria.....	54
10.4	Conduzione ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 116	54
10.5	Uso oggettivo del suolo	55
	ALLEGATO 3 CRITERI DI MANTENIMENTO.....	56
	ALLEGATO 4: APP MOBILE	70
1.	REGOLE GENERALI	70
10.6	Numero dei punti di ripresa	70

10.6.1 Criteri di ripresa	70
10.6.2 Tipo di ripresa	70
10.6.3 Verifica del confine tra due diverse colture o superfici eleggibili.	74